



Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger

A.C. 1468

Dossier n° 96 - Schede di lettura
12 febbraio 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1468
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	5
Date:	
presentazione:	19 dicembre 2018
assegnazione:	30 gennaio 2019
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, IV Difesa, V Bilancio e Tesoro e X Attività produttive
Oneri finanziari:	Sì

Contenuto dell'accordo

L'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il governo italiano e quello del Niger ha l'obiettivo di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione tra i due paesi nel settore della difesa, sulla base dei principi di reciprocità, uguaglianza e mutuo interesse in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti dalle Parti. L'Accordo fornisce una cornice giuridica per avviare forme strutturate di cooperazione tra le Forze armate per consolidare le rispettive capacità difensive e migliorare la comprensione reciproca su questioni di interesse comune relativi alla sicurezza (lotta all'immigrazione irregolare, al terrorismo e ai traffici illegali).

Il Niger è una **Repubblica semipresidenziale**, con **capitale Niamey**. La **Costituzione** è stata promulgata il 25 novembre 2010.

Il **Presidente della Repubblica**, che esercita le funzioni di Capo dello Stato e di Capo del Governo, è eletto a suffragio universale diretto per 5 anni fino ad un massimo di due mandati.

La nomina del **Primo Ministro** spetta al Capo dello Stato e deve essere convalidata dall'Assemblea Nazionale. Il **Primo Ministro** è **Brigi Rafini** (Movimento Nazionale per la Società e lo Sviluppo – MNSD), in carica **dal 7 aprile 2011**, confermato in seguito alle elezioni politiche del 21 febbraio 2016.

Il **Parlamento monocamerale** (Assemblea Nazionale) è costituito da **171 membri** eletti a suffragio universale diretto con sistema proporzionale **per 5 anni**.

Il Paese, dopo un periodo di instabilità e fragilità istituzionale, a partire dalle **elezioni presidenziali del 2011** che hanno decretato a vittoria di **Mahamadou Issoufou**, leader dell'opposizione, ha iniziato un processo di stabilizzazione e democratizzazione. Mahamadou Issoufou fu confermato nella carica di Presidente della Repubblica in occasione delle successive **elezioni del 2016**.

Le ultime elezioni legislative, svoltesi il 21 febbraio 2016, hanno visto l'affermazione del Partito **PNDS Tarayya** del Presidente Issoufou, che ha ottenuto 108 seggi assicurandosi la maggioranza in seno al Parlamento.

Si rammenta che il **Governo italiano** ha autorizzato la **Missione bilaterale di supporto alla Repubblica del Niger (MISIN)**, nell'ambito del supporto congiunto europeo e statunitense, per la stabilizzazione dell'area e il rafforzamento delle capacità di controllo del territorio delle autorità nigeriane e dei Paesi del G5 Sahel (Niger, Mali, Mauritania, Chad e Burkina Faso), per l'incremento di capacità volte a contrastare il fenomeno

dei traffici illegali e le minacce alla sicurezza. La Missione inoltre intende concorrere alle attività di sorveglianza delle frontiere e del territorio e di sviluppo della componente aerea del Niger. La missione prevede uno sviluppo progressivo con un impiego fino a un massimo di 470 militari, 130 mezzi terrestri e 2 mezzi aerei. La consistenza attuale del personale militare presente in teatro è di circa 40 unità (fonte, *Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, Doc.XXVI. 1)*

L'Accordo di cooperazione in materia di difesa consta di un breve preambolo e 12 articoli.

L' **articolo 1** enuncia i **principi ispiratori e lo scopo**, dichiarando che esso intende incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei principi di reciprocità, eguaglianza e interesse reciproco in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici e agli impegni internazionali assunti dalle Parti.

L'**articolo 2**, relativo alla **cooperazione generale**, stabilisce:

- al **paragrafo 1**, l'**attuazione** dell'Accordo, attribuendo ai rispettivi Ministeri della Difesa la responsabilità dell'elaborazione dei piani annuali e pluriennali e dell'organizzazione delle attività di cooperazione; prevede inoltre che eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente in Italia e in Niger;
- al **paragrafo 2**, i **campi della cooperazione** previsti (politica di sicurezza e difesa; ricerca sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; organizzazione e impiego delle Forze armate, servizi ed equipaggiamenti delle unità militari e gestione del personale; questioni relative all'ambiente e concernenti le contaminazioni ambientali dovute alle attività militari; medicina, storia ed eventi sportivi militari; visite ufficiali di delegazioni e scambio di esperienze tra esperti delle Parti; altre aree e modalità di interesse delle Parti);
- al **paragrafo 3**, le **modalità** della cooperazione che potrà avvenire mediante: scambi di visite di delegazioni civili e militari; scambio di esperienze tra esperti delle Parti; incontri tra i rappresentanti delle istituzioni della difesa; scambio di personale di formazione e di relatori nonché di studenti provenienti da istituzioni militari; partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, seminari, conferenze, dibattiti e simposi organizzati presso organismi civili e militari della difesa; partecipazione a esercitazioni militari; partecipazione a operazioni di mantenimento della pace o umanitarie; visite di navi o velivoli militari; scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi; sostegno a iniziative commerciali relative ai materiali e ai servizi della difesa; altri campi di interesse comune delle Parti.

L'**articolo 3** riguarda gli **aspetti finanziari** e stabilisce che ciascuna parte sosterrà le spese di propria competenza relativamente all'esecuzione dell'Accordo, facendo altresì obbligo alla parte ospitante di farsi carico, se necessario, delle cure d'urgenza della parte ospitata, possibilmente in strutture militari. Viene inoltre stabilito che le attività di cooperazione sono subordinate alla disponibilità finanziaria delle Parti.

L'**articolo 4** relativo alla **giurisdizione** prevede che lo Stato ospitante eserciti la propria giurisdizione per i reati commessi nel suo territorio da parte del personale ospitato; lo Stato inviante ha diritto di esercitare la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze armate e del personale civile nel caso in cui i reati commessi minaccino la propria sicurezza o il proprio patrimonio o siano stati commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione del servizio o in relazione a esso. Nei casi in cui la parte ospitata sia coinvolta in reati per i quali la legislazione del Paese ospitante preveda l'applicazione della pena capitale o di altre pene contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della parte ospitata tali sanzioni non saranno irrogate e se già irrogate non saranno eseguite. I contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie per evitare ogni maltrattamento o intimidazione, derivanti dall'esecuzione dell'Accordo o in caso di violazione della legislazione in vigore, alle persone sottoposte alla propria giurisdizione.

L'**articolo 5** relativo al **risarcimento dei danni** prevede che, in caso di danni causati dalla Parte inviante alla Parte ospitante in occasione di attività previste dall'Accordo o connesse alle stesse, il risarcimento sarà garantito dalla Parte inviante previo accordo tra le Parti. Inoltre, qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati durante le attività svolte nell'ambito dell'Accordo o in relazione a esse, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.

L'**articolo 6** riguarda la **cooperazione nel campo dei prodotti della difesa** ed enumera le categorie di armamenti previsti:

- navi costruite per uso militare e relativo equipaggiamento;
- aeromobili ed elicotteri militari, sistemi aerospaziali e relativo equipaggiamento;
- carri armati e veicoli per uso militare;
- armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;

- bombe, mine (eccetto quelle anti-uomo), missili, razzi, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;
- polveri, esplosivi e propellenti per uso militare;
- sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento appositamente costruiti per uso militare;
- materiali speciali blindati per uso militare;
- materiali specifici per l'addestramento;
- macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni;
- equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare.

Il reciproco approvvigionamento dei prodotti sopra indicati potrà realizzarsi nell'ambito di quanto previsto dall'Accordo e mediante operazioni dirette tra i due stati, o tra società private autorizzate dai rispettivi governi. I rispettivi governi si impegnano a non riesportare quanto acquisito a paesi terzi senza il preventivo assenso della Parte cedente; inoltre, come ricordato dalla relazione che accompagna il provvedimento, l'approvvigionamento e la riesportazione dovranno essere effettuati in accordo con i principi di cui alla [legge 9 luglio 1990, n. 185](#), recante **nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento**.

Le attività nel campo dell'industria della difesa, della ricerca, dello sviluppo dell'equipaggiamento militare e del munizionamento possono essere realizzate nei seguenti modi: ricerca e sviluppo scientifico; scambio di esperienze nel campo della tecnologia; produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici nelle aree identificate dalle Parti; supporto alle industrie della difesa e alle istituzioni pubbliche al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione dei prodotti militari.

L'**articolo 7** riguarda la **proprietà intellettuale** e disciplina la regolamentazione delle procedure necessarie per garantire la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti) derivante da attività condotte in conformità all'Accordo e ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

L'**articolo 8** regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza, specificando che il loro trasferimento potrà avvenire solo attraverso canali intergovernativi diretti approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza o da Autorità nazionali designate in conformità alle leggi dei due Paesi. È inoltre previsto che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente. Si subordinano gli ulteriori aspetti di sicurezza non previsti nell'articolo in esame alla stipulazione di un Accordo di sicurezza tra i due Stati.

L'**articolo 9** stabilisce che le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo saranno regolate mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i rispettivi canali diplomatici.

L'**articolo 10** stabilisce che l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, del compimento delle rispettive procedure nazionali richieste per l'entrata in vigore del medesimo Accordo.

L'**articolo 11** prevede la possibilità di sottoscrivere protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in materia di difesa nel rispetto delle procedure nazionali e limitati agli scopi dell'Accordo. I programmi di sviluppo che consentiranno l'applicazione dell'Accordo ed eventuali protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dai rispettivi ministeri della difesa, in coordinamento con i ministeri degli Affari esteri e con le Autorità competenti per la sicurezza delle due parti. L'accordo potrà essere rivisto o emendato mediante uno scambio di note tra le Parti, attraverso i canali diplomatici. Protocolli aggiuntivi, emendamenti e revisioni entreranno in vigore secondo le modalità previste all'articolo 10.

L'**articolo 12** stabilisce che l'Accordo rimarrà in vigore sino a quando una delle Parti deciderà, in qualunque momento, di denunciarlo. La denuncia dell'Accordo non influirà sui programmi e sulle attività in corso previsti nell'ambito del medesimo Accordo, se non diversamente concordato tra le Parti.

L'Accordo è stato sottoscritto in due esemplari originali in lingua italiana e francese, facenti egualmente fede.

Per quanto riguarda gli **oneri** che l'Accordo comporta per il bilancio dello Stato derivanti dallo svolgimento di eventuali visite ufficiali e incontri operativi delle rispettive delegazioni (alternativamente in Italia e in Niger), la **Relazione tecnica** che accompagna il DDL precisa che le riunioni che si svolgeranno in Italia non genereranno oneri aggiuntivi poiché avranno luogo presso le strutture del Ministero della difesa e vedranno la partecipazione di personale della difesa che, presso gli enti di appartenenza, svolge abitualmente attività di cooperazione internazionale nelle varie materie oggetto di riunione. Qualunque costo associato alla partecipazione alle citate riunioni di personale della Controparte rimarrà a carico della stessa. Per quanto riguarda le **spese di missione** per un eventuale invio a Niamey di due rappresentanti nazionali (un dirigente militare; un tenente colonnello/maggiore) con una permanenza di tre giorni in detta città, le relative spese

sono presuntivamente quantificabili tra spese di viaggio e di missione (pernottamento e diaria giornaliera) a **euro 5.140,00 ad anni alterni** a decorrere dall'anno 2019. La relazione tecnica precisa altresì che qualora, infine, ai sensi dell'articolo 11, vengano introdotti emendamenti o protocolli aggiuntivi che amplino la portata finanziaria dell'Accordo in esame, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che ne autorizzi l'eventuale maggiore spesa.

Il disegno di legge in esame è altresì corredato da un'**Analisi tecnico-normativa (ATN)** che descrive analiticamente il quadro normativo nazionale e internazionale nel quale si inserisce la ratifica dell'Accordo in esame. L'ATN rileva come il provvedimento appaia conforme al quadro normativo nazionale e risponde al dettato dell'[articolo 80 della Costituzione](#), che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale. Il provvedimento è altresì compatibile con le regole di riparto di competenze tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali, ai sensi dell'[articolo 117 della Costituzione](#), rientra nella competenza esclusiva dello Stato e rispetta i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'[articolo 118, primo comma della Costituzione](#).

Viene precisato che il provvedimento non è soggetto ad AIR (Analisi d'Impatto della Regolamentazione) in quanto rientra nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'**Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017** consta di **5 articoli**.

Gli **articoli 1 e 2** contengono, rispettivamente, l'**autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo**.

L'**articolo 3**, dedicato alle **disposizioni finanziarie**, prevede che all'attuazione delle attività derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo pari a 5.140 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del **bilancio triennale 2018-2020**, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'**anno 2018**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 4** contiene una **clausola di invarianza finanziaria**, per la quale dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A eventuali maggiori oneri, derivanti dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) di natura eventuale e non quantificabili, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'**articolo 5** stabilisce che il provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della politica estera e dei rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'**art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione**, materia demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.